

CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DI.....

E IL

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI
FORESTALI

per il trattamento di reciprocità delle attività di formazione e ricerca

TRA

L'UNIVERSITÀ di.....(di seguito Università), codice fiscale....., con sede legale in....., , rappresentata da....., nella sua qualità di Rettore pro-tempore, avente i poteri per il presente atto;

e

il **CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI** (di seguito Conaf), codice fiscale n. 80247570585, con sede in ROMA, Via Po 22, rappresentato da Andrea Sisti, dottore agronomo, nella sua qualità di Presidente pro tempore, avente i poteri per il presente atto,

PREMESSO CHE

- il 16 ottobre 2009, il Conaf, il Consiglio dell'Ordine nazionale dei Tecnologi alimentari e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria, hanno stipulato un protocollo d'intesa finalizzato, tra l'altro, a:
 - favorire lo scambio di opinioni e la reciproca conoscenza delle posizioni ufficiali sulle attività di interesse della professione di dottore agronomo e dottore forestale;
 - promuovere la conoscenza dell'offerta formativa delle Facoltà di Agraria, dello sviluppo della professione e dei percorsi di formazione permanente nei confronti di tutte le parti interessate al loro operato (scuola, studenti, famiglie, laureati, professionisti, enti pubblici e privati, imprese);
 - a promuovere il processo di accreditamento dei percorsi di formazione - aggiornamento professionale;

- promuovere, nel rispetto delle rispettive competenze, ogni forma di collaborazione nell’intera rete nazionale dell’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e delle Facoltà di Agraria, al fine di stimolare e incrementare l’integrazione tra formazione superiore e ambiente professionale, di valorizzare le conoscenze e le competenze proprie dei dottori agronomi e dei dottori forestali, di facilitare l’orientamento e la progettazione per la ricerca professionale e di agevolare ogni altra finalità prevista nel presente protocollo;
- l'Università, intende favorire lo svolgimento di attività di ricerca anche professionale e di formazione in collaborazione con enti esterni, al fine di sviluppare ricerche in comune e/o di completare la formazione dei propri studenti;
- l'Università, tramite la propria Facoltà di Agraria ha le competenze necessarie per organizzare e gestire eventi per la formazione e l’aggiornamento di Dottori agronomi e Dottori forestali;
- il Conaf, anche per il tramite della Federazione Regionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali del.....e l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali dihanno le competenze organizzative per gestire gli eventi formativi e l’aggiornamento dei dottori agronomi e dei dottori forestali;
- gli eventi e le attività alle quali vengono riconosciuti i crediti formativi universitari (CFU) sono automaticamente ritenuti giuridicamente validi ai fini del compimento dell’aggiornamento professionale previsto dal regolamento di formazione permanente approvato dal Conaf con delibera n. 55 del 2 ottobre 2009;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Università e il Conaf si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le proprie attività istituzionali attuando collaborazioni in ambito scientifico, professionale e formativo.

ART. 2

I termini, le modalità di svolgimento e gli oneri relativi alle specifiche attività in cui si articolerà la collaborazione saranno definiti di volta in volta attraverso la sottoscrizione di specifici accordi attuativi, anche in forma di corrispondenza tra i legali rappresentanti delle parti stesse o i soggetti all'uopo delegati.

ART. 2bis

L'Università riconosce CFU, per il conseguimento di titoli di studio da essa rilasciati, ~~dall'Università~~ agli eventi di formazione cui vengono attribuiti crediti formativi professionali (CFP) ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento per la formazione professionale permanente dei dottori agronomi e dei dottori forestali. I criteri di valutazione sono stabiliti a insindacabile giudizio dall'Ateneo.

ART. 3

Nell'ambito della presente convenzione potranno essere realizzate iniziative concordate riguardanti:

- la realizzazione di studi, ricerche e progetti sperimentali;
- l'organizzazione di attività didattiche, formative e di aggiornamento professionale a favore degli iscritti agli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, inclusi corsi di laurea e master, convegni, seminari, corsi e iniziative culturali.

ART. 3bis

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nelle iniziative in cui si articolerà la collaborazione e che sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

ART. 4

Le Parti indicheranno per iscritto, di volta in volta, le particolari iniziative sulle quali ritengono necessario mantenere il riserbo.

Negli altri casi, i risultati delle attività svolte in esecuzione della presente Convenzione potranno essere oggetto di pubblicazioni con l'esplicito riferimento al Committente della ricerca e previo dichiarato consenso dello stesso.

L'eventuale brevetto dei risultati conseguiti in occasione dell'esecuzione della presente Convenzione quadro sarà oggetto di separato accordo fra le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione della proprietà intellettuale e del diritto d'autore.

ART. 4bis

L'Università e il Conaf si impegnano a dare ampia diffusione delle iniziative concordate tramite gli strumenti informativi a loro disposizione (siti web, riviste, notiziari, uffici stampa, ecc.).

ART. 5

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente Convenzione quadro nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela e riservatezza dei dati personali predetti.

ART. 6

La presente convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovata per un uguale periodo di tempo a meno di recesso di una delle parti da inviare all'altra con raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza.

ART. 7

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso e le spese relative saranno interamente a carico della parte che ne farà richiesta.